



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c. ARPAT – Dipartimento del Circondario Empolese

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9bis; L.r. 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito all'installazione della Società International Tin Srl, ubicata in via Pietramarina n. 42 A/D e n. 42 B/C, in località Sovigliana, nel Comune di Vinci (FI).
Nota di risposta.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, trasmessa dal Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali con nota prot. 0504253 del 23.09.2024, concernente le modifiche che la società International Tin Srl intende apportare alla installazione ubicata nel comune di Vinci, si comunica quanto segue.

La società International Tin S.r.l. produce e commercializza ossidi di stagno, mediante fusione di lingotti di stagno metallico e successiva trasformazione per ossidazione termica o per reazione chimica, rispettivamente in biossido di stagno SnO₂ e in monossido di stagno SnO. La produzione di biossido e monossido di stagno è svolta in fabbricati distinti. Il biossido di stagno prodotto è destinato all'industria ceramica e farmaceutica.

L'installazione in oggetto è stata autorizzata con Atto Unico SUAP del Comune di Vinci nr. 22017 del 03.09.2013 (avente allegato tecnico rilasciato dall'ex Circondario Empolese Valdelsa nr. 274 del 31.05.2013), al quale sono seguiti i seguenti aggiornamenti:

- per l'impianto di biossido di stagno rilasciato con atto SUAP del Comune di Vinci, ns. prot. 3698 del 16.02.2017 avente come allegato il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 70 del 09.01.2017;
- per l'impianto di monossido di stagno, rilasciato con atto SUAP del Comune di Vinci ns. Prot. 57770 del 13.08.2018, comprendente l'atto tecnico della Regione Toscana, Decreto Dirigenziale nr. 10106 del 25.06.2018. La vigente autorizzazione integrata ambientale (AIA) è riferita alla attività IPPC Codice 4.2 "Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:" lett. e) "metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio" (come identificata allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) e comprende entrambi i processi produttivi (monossido e biossido di stagno);
- per l'installazione del distillatore/essiccatore sottovuoto ed altre modifiche non sostanziali riguardanti il ciclo produttivo ed il lay-out (tra le quali anche azioni di miglioramento segnalate da ARPAT a seguito della propria attività ispettiva svolta nel dicembre 2022), le emissioni in atmosfera ed il Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzate con Decreto n. 20871 del 02.10.2023.

Con riferimento alla normativa VIA, l'assetto impiantistico dell'installazione è stato oggetto di tre pareri (rilasciati ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010), in occasione di modifiche dell'autorizzazione AIA:



- nel primo parere del 27.07.2016 prot. n.308791, la verifica dell'applicazione della normativa VIA all'installazione aveva concluso che l'attività non rientrava tra le tipologie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- nel secondo parere del 25.07.2017 (prot. n. 371021), riferito alla modifica AIA per l'introduzione della linea produttiva del monossido di stagno, concludeva che l'installazione non rientrava, neanche allo stato modificato, nella tipologia di cui all'allegato III lettera e) (impianto chimico integrato);
- nel terzo parere del 05.05.2023 (prot. n. 0212162), relativo all'inserimento del distillatore/essiccatore sottovuoto nell'impianto di produzione di monossido di stagno con variazione del lay-out generale (causa messa in opera di nuovi macchinari e diversa collocazione di quelli esistenti) nonché variazioni inerenti la gestione dell'impianto medesimo, il Settore scrivente concludeva confermando i precedenti pareri in quanto l'installazione non rientrava né allo stato attuale e né allo stato modificato nel campo di applicazione della normativa VIA.

Ciò premesso, si rileva che la richiesta oggetto del presente parere è riferita alle modifiche che l'azienda intende apportare alla linea produttiva di monossido di stagno con riferimento specifico alla modalità di gestione della fase di attacco acido dei grani di stagno (effettuato con acido cloridrico nel reattore di reazione S1) e all'installazione di un piccolo scrubber a servizio dello sfiato del serbatoio di stoccaggio dell'acido cloridrico con inserimento di una nuova emissione in atmosfera (indicata con la sigla E10), con conseguente revisione del QRE autorizzato e variazione delle durate di funzionamento delle emissioni E3 ed E4.

La modifica implica la richiesta di eliminare i punti 2, 3 e 4 delle prescrizioni relative al ciclo produttivo contenute nell'Allegato 1A "Allegato Tecnico" dell'AIA rilasciata con Decreto n. 10106/2018 in quanto le condizioni dell'atto autorizzativo non consentono di operare con il reattore S1 in leggera sovrappressione e, di conseguenza, non risultano più pertinenti le prescrizioni relative al sistema (loop) di regolazione e di registrazione della pressione.

Nel dettaglio la modifica è suddivisa nei seguenti interventi:

- durante la fase di attacco dei grani di stagno con acido cloridrico nel reattore S1 si genera idrogeno, ed al fine di evitare la formazione di atmosfere esplosive viene eseguito un flussaggio massivo con azoto per lavaggio ed inertizzazione del volume di aria presente nel reattore che perdura fino al momento in cui l'analizzatore di ossigeno, posto immediatamente a valle del reattore sulla linea di aspirazione dei vapori acidi, rileva una concentrazione di ossigeno inferiore all'1% ed anche per un successivo tempo predefinito, oltre il quale è comunque garantito un flussaggio ridotto di azoto. Tale flussaggio aveva lo scopo di mantenere una concentrazione di ossigeno nel reattore inferiore all'1% e quella di mantenere lo stesso reattore di reazione in leggera sovrappressione.

Durante la reazione i vapori acidi umidi aspirati dal reattore vengono convogliati ad un condensatore a ricadere, con la condensa che viene riimmessa nel reattore e la frazione incondensabile (azoto e idrogeno) in uscita dal condensatore viene immessa mediante un eiettore tipo Venturi all'interno della canalizzazione dell'aria di diluizione in arrivo dall'esterno, che conduce allo scrubber di abbattimento dei vapori acidi che genera l'emissione in atmosfera denominata E3. L'aria di diluizione garantisce una portata nominale dell'emissione E3 di circa 8.500 Nmc/h, ovvero una concentrazione di idrogeno, per una portata massima dello stesso di 115 Nmc/h, inferiore a 1,5 % v/v, ben al di sotto del limite inferiore di esplosività del 4%.



Il mantenimento di tali valori è monitorato da un analizzatore della % di LEL per idrogeno, collocato immediatamente a valle dell'eiettore tipo Venturi, e da un misuratore di portata, collocato immediatamente a monte dello stesso eiettore.

Sulla base dell'esperienza acquisita negli anni di attività il proponente evidenzia che la depressione garantita dal sistema di aspirazione dell'emissione E3 è tale che il reattore di reazione non può lavorare in sovrappressione ma in leggera depressione rispetto all'ambiente esterno. Il flusso di azoto è comunque in grado di garantire una concentrazione di ossigeno inferiore all'1% all'interno del reattore stesso per tutta la durata della reazione e l'aspirazione garantita consente di trasferire repentinamente al sistema di diluizione l'idrogeno formato nel reattore di reazione.

Il proponente precisa, altresì, che un reattore in leggera depressione (seppur ermetico rispetto all'ambiente di lavoro) è anche una maggiore garanzia per gli operatori presenti per eventuali, seppur improbabili, fuoriuscite accidentali di fumi acidi o idrogeno;

- installazione di un piccolo scrubber ad acqua da 60 litri e relativo ventilatore a servizio dello sfiato del serbatoio in PRFV da 40 mc dell'acido cloridrico al 33%, ubicato in esterno all'interno del bacino di contenimento. Allo stato attuale lo sfiato del serbatoio è collegato alla linea di aspirazione che conduce allo scrubber per vapori acidi che genera l'emissione E3.

Il nuovo scrubber sarà collocato in prossimità del serbatoio di stoccaggio e sarà messo in funzione durante il fine settimana, quando non viene utilizzato l'impianto di produzione del monossido di stagno, al fine di evitare l'utilizzo dell'impianto di aspirazione principale e dello scrubber per vapori acidi, sovradimensionato per lo sfiato del serbatoio.

Lo scrubber sarà collegato alla linea di aspirazione principale per mezzo di una valvola, che sarà regolata di volta in volta (il venerdì sera ed il lunedì mattina successivo). Durante i giorni lavorativi lo sfiato del serbatoio sarà convogliato alla scrubber principale, come avviene fino ad oggi.

In considerazione della portata dell'emissione e della natura della stessa, il proponente non propone alcun valore limite.

Inoltre con la modifica il proponente precisa che l'emissione E4 è attiva per 24 ore, essendo anche a solo servizio degli sfiati del serbatoio dell'ammoniaca e del serbatoio del cloruro di ammonio con il solo scrubber a reagente acido durante i periodi di non utilizzo dell'impianto di produzione del monossido di stagno con la fase di basificazione. Durante la fase di basificazione viene utilizzato in linea anche il secondo scrubber ad acqua. Con l'utilizzo del nuovo scrubber a servizio dello sfiato del serbatoio dell'acido cloridrico varierà anche la durata di funzionamento dell'emissione E3.

Il proponente ha presentato il quadro riassuntivo aggiornato con l'installazione del nuovo scrubber (e l'inserimento della nuova emissione E10) e con le nuove durate di funzionamento delle emissioni E3 ed E4. In relazione all'emissione E10 il proponente ha indicato come contaminanti emessi i composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori espressi come Hcl per i quali non ha fornito limiti.

Tutto ciò premesso, visti:

- la parte seconda del d.lgs.152/2006 ed i relativi allegati;
- la l.r. 10/2010;

si evidenzia che la richiesta oggetto del presente parere è riferita ad alcune modifiche da apportare all'impianto di produzione di monossido di stagno con variazioni inerenti la gestione dell'impianto medesimo ed inserimento di una nuova apparecchiatura a servizio del processo produttivo. Non sono previsti incrementi della capacità produttiva o del consumo di materie prime lavorate della linea di produzione del monossido di stagno.



Le modifiche apportate all'installazione sono di natura gestionale e consentono di operare in sicurezza e nel rispetto del processo produttivo attivato presso l'installazione;

si confermano i pareri del Settore scrivente del 2016, del 2017 e del 2023, sopra richiamati; l'installazione in esame non rientra allo stato attuale e non rientrerà allo stato modificato nel campo di applicazione della normativa VIA.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti potrà essere fatto riferimento a:

Barbara Menichetti (tel. 055 4383644) e-mail barbara.menichetti@regione.toscana.it

Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG-BM/

Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010.

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:



1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.